



*Ministero dell'Interno*  
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO PROVINCIALE VIGILI FUOCO REGGIO CALABRIA

---

ORDINE DEL GIORNO N° 716 DEL 20 SET. 2011

**OGGETTO:** Regolamento Vigili Volontari

Ritenuto necessario provvedere a regolamentare la materia riguardante il personale volontario, già disciplinato dal dpr n. 76/2004, sentite le OO.SS., con il presente o.d.g. viene emanato il Regolamento Provinciale Vigili del Fuoco Volontari di Reggio Calabria; lo stesso è allegato in copia al presente o.d.g. e sarà altresì disponibile nella casella elettronica denominata "Avvisi e Comunicazioni agli iscritti" sita nel sito [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it) nella sezione relativa al Comando di Reggio Calabria ([http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/reggioCalabria/sezione "Volontari"](http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/reggioCalabria/sezione%20Volontari)).

Lo stesso avrà valore sperimentale fino al 31/12/2012.

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(dott.ing. Emanuele FRACULLI)

## COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO DI REGGIO CALABRIA

### REGOLAMENTO VIGILI VOLONTARI

#### CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Il presente regolamento si applica al personale vigile volontario iscritto nell'elenco unico provinciale di cui all'art. 2 del dpr 76/2004, di seguito denominato semplicemente elenco.

Art. 2 – Scopo del presente regolamento è quello di dotare il Comando di uno strumento operativo che, in accordo con i principi previsti dal dpr 76/2004, disciplini in dettaglio le principali attività che il Comando deve porre in essere per l'ottemperanza alla norma, consentendo al contempo lo snellimento delle attività d'ufficio legate all'aggiornamento dell'elenco.

Art. 3 – Per quanto nel presente regolamento non specificatamente disciplinato, si fa riferimento al citato dpr 76/2004.

#### CAPO II – RECLUTAMENTO

Art. 4 – Il reclutamento del personale volontario avviene mediante domanda d'iscrizione nell'elenco, secondo la prassi e la modulistica già in uso presso l'Ufficio Volontari del Comando.

Art. 5 – Qualora non vi siano profili d'incompatibilità o la mancanza dei requisiti di ammissione, ai sensi degli artt. 6 e 8 del dpr 76/2004, viene disposto l'accertamento della idoneità psicofisica ed attitudinale del candidato.

Art. 6 – In caso di esito positivo degli accertamenti di cui al precedente articolo, la pratica viene inviata al Dipartimento per l'emissione del Decreto di Iscrizione.

Art. 7 – In seguito all'emanazione del Decreto di Iscrizione di cui al precedente articolo, il personale volontario è inserito nella graduatoria per la frequenza dei corsi di formazione iniziale (di seguito denominata semplicemente graduatoria) secondo l'ordine cronologico della data di presentazione della domanda; sia la graduatoria che l'elenco sono pubblicati con odg ogni inizio anno e comunque dopo ogni aggiornamento; gli stessi odg saranno sempre disponibili per consultazione presso l'Ufficio Volontari.

#### CAPO III – CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER VIGILI VOLONTARI A DOMANDA

Art. 8 – Il personale volontario, in possesso del Decreto di Iscrizione, per essere inserito nell'elenco del Comando Provinciale VV.F. di Reggio Calabria, deve frequentare e superare il corso di formazione iniziale a carattere teorico-pratico di cui all'art. 9 del dpr 76/2004 (di seguito denominato semplicemente corso di formazione).

Art. 9 – Il Comando, attraverso l'Ufficio Formazione, sentite le OO.SS., può organizzare i corsi di formazione con programmazione annuale tenendo principalmente conto delle esigenze di servizio, nonché di quelle relative agli altri corsi e della disponibilità del personale docente e istruttore; i corsi di formazione devono comunque concludersi entro la data del 10 dicembre, per consentire l'aggiornamento in tempo utile dell'elenco per l'anno successivo.

Art. 10 – Prima dell'inizio del corso di formazione sono previste delle prove preselettive di attinenza con la scala italiana, scala a ganci e scala aerea (denominate "Prove Scale"), il cui superamento potrà dare idonee garanzie per avere discrete condizioni di sicurezza durante le prove pratiche e consentire un buon accrescimento professionale di base agli aspiranti vigili volontari; in tal senso:

- Tutti gli aspiranti Vigili Volontari in posizione utile in graduatoria saranno convocati in un numero di unità circa pari a 20, secondo la disponibilità degli Istruttori professionali per l'effettuazione di ogni corso;
- Gli aspiranti Vigili Volontari che non supereranno le preselettive "Prove Scale", verranno considerati non idonei alla frequenza del corso di formazione; gli stessi potranno essere riconvocati alle preselezioni del primo corso utile successivo, sempre secondo l'ordine di graduatoria; il mancato superamento delle prove preselettive per due volte ha come conseguenza la cancellazione dalla graduatoria;
- Le "Prove Scale" si svolgeranno secondo un protocollo che sarà predisposto dal Responsabile Tecnico dell'Ufficio Volontari in sinergia e collaborazione con il personale Istruttore VV.F..

Art. 11 – Al corso di formazione è ammesso il personale iscritto nella graduatoria che abbia superato le preselettive "Prove Scale", secondo l'ordine della graduatoria stessa; l'elenco degli ammessi viene reso noto mediante apposito odg, affisso anche presso la bacheca del Comando; nello stesso odg viene altresì indicato lo staff organizzativo del corso stesso.

Art. 12 – Il corso di formazione è articolato in 120 ore complessive minime, secondo il programma ministeriale, comprensive sia della parte teorica che di quella pratica; lo svolgimento dei corsi verrà articolato di volta in volta tenendo conto delle esigenze di servizio nonché di quelle relative agli altri corsi di formazione e della disponibilità del personale docente e istruttore; lo stesso si svolge su base settimanale, con orario giornaliero e frequenza di norma dal Lunedì al Venerdì, ovvero con lezioni ed esercitazioni svolte, se necessario, anche il Sabato e la Domenica; apposito odg, predisposto dal Direttore del Corso, regola gli orari di svolgimento del corso di formazione con le relative docenze. Ai sensi dell'Art. 9 comma 4 del dpr 76/2004 il Corso di formazione non è considerato richiamo in servizio temporaneo.

Art. 13 – Al termine del corso di formazione viene effettuata apposita sessione di esami finali volti all'accertamento dell'apprendimento. Gli esami finali sono effettuati da un'apposita commissione, istituita con odg, presieduta dal Direttore Regionale VV.F per la Calabria o suo delegato e composta dal Comandante Provinciale o Vice Comandante Provinciale, da un Funzionario Tecnico, da tre Istruttori professionali e da un segretario di commissione scelto tra il personale amministrativo.

Art. 14 – La sessione finale di esame si svolgerà alla fine di ogni corso di formazione secondo quanto previsto dall'art. 9 del dpr 76/2004. Il punteggio finale è espresso in trentesimi; il corso di formazione si intende superato se il candidato riporta in ciascuna delle prove previste un punteggio non inferiore a 18/30.

Art. 15 – In caso di esito negativo, ai sensi dell'art. 9 del dpr 76/2004, è facoltà dell'interessato richiedere la frequenza ad un ulteriore corso di formazione; a tal fine, per ogni corso di formazione, una quota dei partecipanti non superiore al 20% è destinata al personale che ripete il corso; per tale personale viene stilata una specifica distinta graduatoria secondo l'anzianità di decreto; a parità di quest'ultima prevale il voto finale di bocciatura del corso svolto. In caso di mancata o parziale copertura di tale percentuale, i posti disponibili vengono assegnati al personale avente diritto che svolge il corso di formazione per la prima volta.

Art. 16 – In caso di esito negativo anche al secondo corso di formazione, sono avviate le procedure per la cancellazione del candidato dalla graduatoria, ai sensi dell'art. 20 comma 1 lettera e) del dpr 76/2004.

Art. 17 – In caso di rinuncia del candidato prima dell'inizio del corso di formazione, lo stesso non viene considerato "espletato con esito negativo"; in caso di rinuncia del candidato durante l'espletamento del corso, questo viene considerato "espletato con esito negativo".

Art. 18 – Al termine del corso di formazione, con apposito odg sono resi noti i nominativi dei candidati che hanno superato lo stesso, quelli bocciati e quelli per i quali sono avviate le procedure di cancellazione.

#### CAPO IV – ELENCO E RICHIAMI

Art. 19 – Al termine del corso di formazione ed in caso di esito positivo, il personale volontario viene inserito nell'elenco, unico a livello provinciale, di cui al successivo art. 21, secondo l'ordine di merito dell'esame di fine corso. Il personale volontario in possesso di particolari esperienze di mestiere e di comprovata capacità tecnica ed autonomia lavorativa, tra quelle necessarie alla ordinaria e straordinaria manutenzione delle sedi di servizio, dovrà comunicarlo al Comando attraverso la compilazione e sottoscrizione di apposita scheda, predisposta dal Responsabile Tecnico dell'Ufficio Volontari, che renerà agli atti del proprio fascicolo personale; sulla base di tali comunicazioni e previa verifica da parte del Responsabile Tecnico dell'Ufficio Volontari, tale personale è inserito, oltre che nell'elenco, anche in un registro a parte che consentirà il loro specifico richiamo al di fuori della rotazione ordinaria per l'effettuazione dei lavori di manutenzione su citati. Per comprovate esigenze, il Comandante Provinciale può effettuare anche ulteriori richiami coinvolgendo personale volontario in possesso di professionalità per le specifiche necessità del Comando e non solo per la manutenzione delle sedi di servizio.

I Vigili Volontari sono richiamati in servizio per periodi di 20 giorni (massimo 160 giorni all'anno); i richiami sono svolti per esigenze di servizio e si effettuano in servizio nei turni (12/24-12/48 ovvero 24/72) ovvero con orario giornaliero ovvero ancora ad orario differenziato 12/36, secondo le esigenze del Comando; in caso di inserimento nei turni il personale volontario deve svolgere per ogni richiamo 9 turni di lavoro continuativi di 12 ore cadauno, con turno di riposo fissato di norma al termine del periodo di richiamo salvo diversa determinazione del Capo Sezione che, in seguito a particolari esigenze personali del personale, può concedere un'anticipazione della fruizione del turno di riposo fatte salve le esigenze di servizio.

Il personale volontario richiamato dall'Ufficio Volontari per l'espletamento di un periodo di richiamo potrà scegliere la sede e il turno di lavoro secondo la disponibilità ed in funzione della propria posizione in elenco, ferme restando superiori valutazioni da parte del Comando.

Art. 20 – I Vigili Volontari residenti da almeno 3 anni nel territorio di competenza dei distaccamenti volontari, selezionati per la frequenza del corso di formazione non rispettando i criteri di cui agli articoli precedenti perché

beneficiari di una corsia preferenziale prevista per consentire la funzionalità di tali distaccamenti, terminato il corso di formazione con esito positivo prestano servizio presso il distaccamento volontario stesso, assicurando, pena la cancellazione dall'elenco provinciale, un numero minimo di 10 turni mensili per un periodo non inferiore ad anni 3 prima di poter essere iscritti nell'elenco del Comando; trascorso tale periodo potranno essere iscritti anche nell'elenco del Comando, in coda allo stesso e comunque solo all'atto del primo aggiornamento utile del medesimo; gli stessi tuttavia, dopo l'iscrizione nell'elenco, dovranno comunque continuare ad assicurare un minimo di 5 turni mensili pena la cancellazione dall'elenco provinciale. Il Responsabile Tecnico dell'Ufficio Volontari è incaricato di verificare mensilmente il numero di turni effettuati da ciascun volontario nel proprio distaccamento.

Il Personale, già vigile volontario, inserito nell'elenco del Comando e in possesso dei previsti requisiti, potrà richiedere di far parte dell'organico di un distaccamento volontario.

Art. 21 – Ai fini del richiamo in servizio del personale volontario di cui all'art. 18 del dpr 76/2004, l'elenco è aggiornato annualmente entro il 15 dicembre dell'anno precedente a quello cui fa riferimento; lo stesso comprende tutto il personale volontario, ad eccezione di quello di cui all'articolo precedente, che ha frequentato e superato il corso di formazione nell'anno precedente e quello, già in elenco, per il quale non sia stata disposta la cancellazione o per il quale non sussistano particolari motivi ostativi al richiamo. Il personale volontario è inserito nell'elenco, in coda allo stesso, secondo i seguenti criteri:

1. Ordine di merito dell'esame di fine corso di formazione;
2. A parità di punteggio di fine corso, ordine di posizione nella graduatoria;
3. A parità di posizione in graduatoria, prima i disoccupati;
4. A parità di posizione in graduatoria e status lavorativo, prima il carico familiare.

I medesimi criteri di inserimento nell'elenco valgono anche nel caso di corsi di formazione espletati a livello regionale. All'atto dell'aggiornamento annuale dell'elenco sarà chiesto a tutti i volontari di autocertificare ai sensi di legge su apposita scheda, elaborata dal Responsabile Tecnico dell'Ufficio Volontari, i propri dati anagrafici, la propria situazione familiare e lavorativa, l'assenza di eventuali procedimenti penali a proprio carico in corso nonché il possesso di particolari capacità tecniche; a tale proposito il Comando si riserva l'effettuazione di controlli a campione e la verifica sul possesso effettivo delle capacità tecniche dichiarate.

I richiami vengono effettuati prioritariamente per il completamento dell'operatività del dispositivo provinciale di soccorso, tenendo conto delle esigenze e del numero di richiami autorizzati dalla Direzione Regionale VV.F. della Calabria in base alla programmazione trimestrale disposta dal Comando.

Tutto il personale volontario effettua il medesimo numero di richiami annui a meno di rinunce volontarie ai richiami (in seguito ai quali – qualunque sia il motivo che ha determinato la rinuncia - “si va in coda” e quindi, per una nuova possibilità di richiamo, occorrerà attendere il “giro” completo dell'elenco) e a meno della differenza dovuta a motivate esigenze di servizio.

Art. 22 – L'Ufficio Volontari in tempo utile invierà a visita medica presso gli Enti Convenzionati il personale volontario con certificazione sanitaria in scadenza; in assenza di certificazione sanitaria in corso di validità il Vigile Volontario sarà sospeso dai richiami; nel caso in cui lo stesso non si presenti a visita medica, seppur regolarmente convocato, in assenza di giustificazioni comprese fra quelle elencate nel successivo articolo 25, sarà considerato rinunciatario ed inviato a visita medica solo una seconda volta. In caso di ulteriore mancata presentazione, in assenza delle giustificazioni di cui all'articolo 25, sarà disposta la cancellazione dall'elenco.

Art. 23 – Ai fini dell'osservanza del principio della rotazione, l'elenco in corso al 31 dicembre di ogni anno viene portato a compimento, dopodiché i richiami vengono disposti secondo il nuovo elenco aggiornato per l'anno in corso.

Art. 24 – Il personale volontario richiamato anche per altre esigenze, diverse dal soccorso, dovrà svolgere efficacemente la mansione richiesta, altrimenti transita immediatamente nell'ambito del richiamo in atto nei turni operativi, con cancellazione dal registro di cui all'articolo 19.

Art. 25 – In caso di assenza ingiustificata ai periodi di richiamo, viene chiesta la cancellazione dall'elenco, ai sensi dell'art. 20 comma 1 lettera d) del dpr 76/2004; l'assenza per altro impegno lavorativo non viene considerata giustificata in quanto, ai sensi dell'art. 22 del dpr 76/2004, i datori di lavoro sono obbligati a lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti nell'elenco.

Viene invece considerata assenza giustificata quella in presenza di:

1. certificato medico di malattia;
2. certificato medico di ricovero in ospedale anche di un parente stretto (coniuge, genitore e/o congiunto convivente che risulti dallo stato di famiglia);
3. certificato di matrimonio;
4. certificato di partecipazione a concorso pubblico;
5. certificato di effettuazione di esame di stato e/o esame universitario;
6. certificato di partecipazione a corsi di aggiornamento professionale o di specializzazione.

## CAPO V – ADDESTRAMENTO PERIODICO

Art. 26 – L'addestramento periodico, o mantenimento, ai sensi dell'art. 10 del dpr 76/2004, è condizione necessaria ai fini della possibilità di richiamo in servizio del personale volontario; tale attività va pertanto condotta in modo sistematico e continuo, in modo da effettuare una media di 5 ore mensili.

Art. 27 – Il personale volontario parteciperà all'attività di mantenimento secondo un programma di attività addestrativa, predisposto dall'Ufficio Formazione; detto programma è stilato trimestralmente ed emanato con apposito odg; lo stesso viene affisso in bacheca entro il 20 del mese precedente al trimestre di riferimento.

Art. 28 – L'attività di addestramento avviene nei periodi di richiamo, conformemente a quanto chiarito con Lettera Circolare n. 2568/15201 del 22/11/2004, ricorrendo all'accorpamento delle ore complessive da effettuarsi annualmente. Durante ciascun richiamo il personale volontario, durante i turni diurni, svolgerà l'addestramento sotto la direzione dell'istruttore ovvero, in assenza dello stesso, di altra figura operativa (CR – CS – VFC) individuata dal Capo Turno, sia in sede centrale che nelle sedi distaccate, secondo il citato programma trimestrale. Il personale che presta servizio presso un distaccamento volontario svolge l'addestramento presso il distaccamento di appartenenza e sotto la diretta responsabilità del capo distaccamento.

Art. 29 – Il numero di ore di addestramento da svolgere è determinato come segue:

- n. ore annue minime:  $12 \times 5 = 60$
- a tale monte ore si sottraggono tante volte 5 ore quanti sono i richiami effettuati nell'anno;
- qualora il richiamo si svolga a cavallo di due mesi occorre sottrarre 10 ore.

Art. 30 – Con successivo odg saranno emanati i modelli da utilizzare per il riscontro dell'attività di addestramento svolta.

Art. 31 – Per il personale volontario che dimostri durante l'attività operatività incapacità e insufficiente rendimento viene chiesta la cancellazione dall'elenco, ai sensi dell'art. 20 del dpr 76/2004; a tal fine i sigg. Capi Partenza sono tenuti a segnalare per iscritto al Capo Sezione e al Funzionario di servizio le eventuali circostanze accadute; questi, valutata la situazione, relazioneranno al Comandante.

Il Comandante o il Vice Comandante, a cura dell'Ufficio Formazione, a seguito delle segnalazioni di cui sopra, anche a tutela dell'interessato, avvia una verifica della capacità professionale, secondo i criteri in essere per gli esami finali del corso di formazione. La verifica che verterà sulle prove pratiche su tubazioni, autoprotettori, scala aerea, scala italiana e scala a ganci, sarà svolta da una commissione così composta:

- Comandante o Vice Comandante
- Funzionario di servizio
- Capo Partenza che ha effettuato la segnalazione
- Unità amministrativa dell'Ufficio Formazione.

La verifica si intende superata se, per ciascuna prova, viene conseguita la sufficienza.

In caso di ulteriore segnalazione da parte dei sigg. Capi Partenza, sentito l'interessato, viene disposta la cancellazione dall'elenco.

Sono inoltre previste verifiche di rendimento a campione in ogni turno di servizio, di norma mensilmente, da parte di una commissione così composta:

- Funzionario Responsabile Tecnico Ufficio Volontari
- Ispettore di turno
- Personale Istruttore ovvero unità operativa all'uopo delegata dal Capo Sezione durante il turno di servizio.

Art. 32 – In caso di comportamento scorretto del personale volontario si attiverà il medesimo iter del procedimento disciplinare già valido per il personale permanente.

IL COMANDANTE PROVINCIALE  
(dott. ing. Emanuele FRANCUCCI)

